

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Sassari

Alla

Oggetto: Centro congressi di Istanza di deroga all'art. 5.1 comma b del DM 19 agosto 96 per l'utilizzo ad attività teatrale.

In riferimento alla istanza di deroga di cui all'oggetto, si rappresenta che, dall'esame della documentazione presentata e sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi, si è riscontrato che il fabbricato risulta non rispondente alla vigente normativa in materia di locali di pubblico spettacolo destinati ad attività teatrali non soltanto in relazione al punto 5.1.comma b del DM 19 agosto 96, per il quale è stata richiesta la deroga, ma anche al disposto del 5.2.2 (altezza della scena) del citato DM, che prevede che in presenza di palcoscenici di dimensione superiore ai 150 mq, quali quello in esame, la copertura della scena sia più alta della copertura del punto più alto della sala di almeno 2 metri: nel caso in esame negli elaborati tecnici le altezze delle coperture delle due zone (zona pubblico e area della scena) risultano uguali.

Peraltro nella documentazione non risulta adeguatamente motivata la impossibilità di adeguamento al disposto normativo per il quale si richiede la deroga nonché le caratteristiche dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative: viene dichiarato solamente che la richiesta di deroga è motivata da: *“la necessità di disporre di una buona flessibilità nell'impiego delle sale del centro, prevedendo la possibilità di impiego congiunto delle due sale, ha portato il progettista a realizzare il palco delle conferenze al centro del corpo di fabbrica”*.

Non vengono inoltre evidenziati e valutati i rischi aggiuntivi né indicate le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, e viene solamente dichiarato che *“in caso di emergenza l'accessibilità dei mezzi di soccorso è garantita dalla vicinanza delle uscite di sicurezza del piano; durante le manifestazioni teatrali la sala secondaria, confinante per due lati con area a cielo scoperto, risulterebbe inutilizzata”*: di fatto detti percorsi risultano anche vie di esodo del pubblico ed in contatto diretto sia con l'atrio a servizio degli spettatori della sala grande (senza alcuna separazione), che con i percorsi di esodo della sala piccola.

Vista la situazione soprarappresentata, si ritiene che non possa essere rilasciata la deroga richiesta.

Qualora si ritenesse di reiterare la istanza di deroga, la stessa andrà prodotta nel puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno del 4 maggio 1998, e la documentazione a corredo dovrà comunque riportare il superamento di quanto sopra esposto nonché l'analisi delle seguenti problematiche e i relativi apprestamenti di sicurezza antincendi:

- necessità di rendere indipendenti dal punto di vista antincendi tutte le aree a servizio del pubblico (ed i percorsi di esodo) rispetto ai percorsi di accesso dall'esterno in caso di emergenza.
- evacuazione dei fumi in caso di incendio

L'Ispettore Regionale
Gentile Giuseppe